



Ai Responsabili apicali delle strutture:

- Ufficio di Gabinetto
- Ufficio legislativo
- Segreteria di Giunta
- Uffici speciali
- Autorità di audit
- NVVIP
- Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB
- Direzioni generali
- Staff Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo
- Staff Ufficio Datore di lavoro
- Staff Struttura tecnica supporto all'OIV
- E p.c. all'Organismo indipendente di valutazione

Circolare n. 2/2022.

Oggetto: Delibera ANAC n. 468 del 16.06.2021 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013)". Integrazione alla circolare n. 1/2021, in tema di indennizzi ed indennità, nonché di revoche o modifiche.

Con la presente si integra la circolare n. 1/2021, prot. n. 501617 dell'11.10.2021, adottata in merito alla delibera ANAC n. 468/2021 di cui all'oggetto, relativamente ad alcuni aspetti riguardanti gli indennizzi e le indennità, nonché la revoca o la modifica di atti concui sono stati concessi sovvenzioni, contributi e sussidi o attribuiti vantaggi economici.





A) Indennizzi e indennità.

È stata approfondita, su richiesta della Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, la tematica relativa all'obbligo di pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, dei provvedimenti di indennizzo dei danni da fauna selvatica ex art 26, l. reg. n. 26/2012. Al fine di porre rimedio ai danni cagionati da fauna selvatica, il citato art. 26, rubricato "Indennizzo danni da fauna selvatica", riconosce una forma di ristoro economico a fronte di "danni non altrimenti risarcibili causati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 157/1992, e dall'attività venatoria ed ai sinistri stradali causati dai soli ungulati selvatici".

L'espressa qualificazione normativa del ristoro economico sopra indicato in termini di "indennizzo" ha posto il problema della configurabilità di un obbligo di pubblicazione del relativo provvedimento amministrativo di concessione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", in cui vanno pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, se di importo superiore a mille euro, ed i criteri in base ai quali vengono adottati.

Da un lato, infatti, la recente delibera n. 468/2021 dell'ANAC – relativamente alla quale è stata adottata la circolare n. 1/2021, prot. n. 501617 dell'11.10.2021 – ha precisato che tra gli atti di erogazione di vantaggi in denaro a titolo esemplificativo devono ricomprendersi "i sussidi (contributi economici di natura assistenziale), gli indennizzi (contributi economici solidali), i premi, i contributi volti ad incentivare una attività considerata di pubblico interesse, le sovvenzioni in senso stretto (ad esempio quelle finalizzate ad agevolare l'esercizio di attività imprenditoriali mediante l'erogazione o di contributi a fondo perduto o di finanziamenti a tasso agevolato)". Dall'altro, la medesima Autorità (faq n. 3, presente sul sito www.anticorruzione.it), nell'elencare gli atti di erogazione di risorse a cui non si applica la disciplina della trasparenza prevista dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, ha indicato anche "gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti".

Attesa la discordanza tra le predette posizioni, lo scrivente Ufficio ha interessato l'Autorità nazionale anticorruzione la quale, con parere UVCAT n. 2097/2022, ha specificato che gli indennizzi da danni da fauna selvatica non possono rientrare nella nozione di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici da pubblicarsi ai sensi degli artt 26 e 27 d.lgs 33/2013 "in quanto trattasi di forme di ristoro per danni subiti, come tali da considerarsi esclusi dall'ambito di applicazione delle citate disposizioni".

Secondo l'ANAC, infatti, occorre differenziare tra "indennizzo" ed "indennità": "L'indennizzo rappresenta un "ristoro" riconosciuto per un sacrificio imposto da una previsione di legge. Esso ha la finalità di

Via S.Lucia,81 Napoli Tel: 0817962387

2





renitegrare un soggetto nella posizione precedente da un punto di vista patrimoniale, dopo un sacrificio patito. Si pensi agli indennizzi a seguito di espropriazione per pubblica utilità o quelli riconosciuti al proprietario del fondo servente nel caso di costituzione di servitù di passaggio coattivo. L'idennizzo serve, quindi, a riequilibrare le posizioni tra chi ha esercitato un diritto e chi, a causa di ciò, ha subito un danno".

Tanto premesso l'Autorità, nel dare atto di avere adottato con la sua delibera del 2021 una interpretazione piuttosto ampia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici da pubblicare ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, ritiene però di non poter farvi rientrare anche "gli indennizzi intesi come forma di ristoro e/o risarcimento per un pregiudizio subito, ma solo quelli – più correttamente identificabili come indennità – intesi come sovvenzioni, ausili, contributi di natura solidale", dovendosi intendere il termine "indennizzi" della citata delibera n. 468/2021 "in senso atecnico".

Sono dunque soggetti a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 i contributi di natura solidale (indennità) "che sono attribuzioni che migliorano la situazione economica del destinatario senza che vi sia una controprestazione verso il concedente", ma non lo sono invece i ristori, le compensazioni, i risarcimenti, riconosciuti dall'amministrazione al soggetto che riesca a provare di aver subito un pregiudizio a un proprio diritto.

B) Revoca o modifica di atti con cui sono stati concessi sovvenzioni, contributi e sussidi o attribuiti vantaggi economici.

Con la circolare n. 1/2021 si è precisato che, in aderenza a quanto disposto dall'ANAC con la propria delibera n. 468/2021, "qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non debbono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni. L'atto di modifica o revoca andrà comunque collocato nella sezione Amministrazione trasparente (AT), sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", fermo restando che, ove già pubblicato in altra parte del sito, la pubblicazione potrà essere assicurata mediante collegamento ipertestuale".

A tal proposito, nelle more di futuri sviluppi degli applicativi informatici in uso alla Regione Campania – è stata apportata alla sezione Amministrazione trasparente del portale regionale la seguente modifica: nella sottosezione Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione, immediatamente dopo il link "Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali - Sostegni Covid-19 e OCM", è ora presente un link denominato "Atti di revoca e/o modifica", cliccando il quale si aprirà una cartella, in cui saranno inseriti – in ulteriore

Via S.Lucia,81 Napoli Tel: 0817962387





sottocartella dedicata alla SPL – gli eventuali atti di modifica o revoca di un precedente provvedimento con cui sono stati concessi o attribuiti la sovvenzione, il contributo, il sussidio o il vantaggio economico. A tal fine, dunque, ciascuna SPL dovrà inviare alla Redazione del Portale i propri decreti di revoca o modifica i quali dovranno chiaramente contenere nell'oggetto (e nel nome del file) almeno la parola "revoca" o "modifica" ed i riferimenti del precedente atto su cui si interviene (ad esempio, "Revoca del decreto dirigenziale n. ... del ..., di concessione del contributo di € ... a ...").

Si ringrazia per la usuale collaborazione.

II Funzionario P.O. Claudia Pasquinelli (firma autografa omessa art. 3 dlgs 39/1993)

II RPCT Dott. Mario D'Adamo